



COMUNE DI SUNO
Provincia di NOVARA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.23**

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI - ANNO 2022

L'anno duemilaventidue addì venticinque del mese di maggio alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GIULIANI Riccardo - Presidente	Sì
2. MAZZOLA ANGELO - Consigliere	Sì
3. FALLARINI SILVIA - Consigliere	Sì
4. FERRI MARTA - Consigliere	Sì
5. RINALDI RICCARDO - Consigliere	Sì
6. AGNELLINI ALDO - Consigliere	Sì
7. DEL GAUDIO FABIO DIEGO - Consigliere	Giust.
8. LUCIANI FRANCESCO PIETRO - Consigliere	Sì
9. TOGNON FRANCESCO - Consigliere	Sì
10. CARESANA ALBERTO - Consigliere	Sì
11. CICCOLELLA IVAN - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Rosanna TRANCHIDA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti GIULIANI Riccardo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

E' presente il Vice Sindaco Giulia Terazzi.

Comune di Suno

PROVINCIA DI NO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.33 DEL 19/05/2022

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI - ANNO 2022

PREMESSO CHE:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 30/09/2020, è stato approvato il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) per le annualità d'imposta a partire dal 2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 30/06/2021 sono state approvate le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l'annualità 2021;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data odierna, è stato validato il Piano Economico Finanziario (Pef) per il quadriennio 2022-2025 in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione Arera 3 agosto 2021, n.363/2021/R/RIF nonché del comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga »;
- la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;
- il comma 651 dell'art.1 della legge n.147 del 2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158;
- il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, ad esclusione dei costi relativi

ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della Tari, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO, altresì, che il comma 652 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2013, n.147 dispone che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta da Arera, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può adottare dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può, altresì, non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

CONSIDERATE, inoltre, le categorie di utenti approvate con il richiamato regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) e le relative potenzialità a produrre rifiuti, anche in conformità al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158;

VISTO:

- l'art.1, comma 169, della legge n.296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art.13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360;
- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al predetto comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono state fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il decreto del Ministero dell'interno 24 dicembre 2021 che ha differito al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024;
- l'art. 13, comma 15ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dall'imposta municipale propria (Imu) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

- l'art.3, comma 5-quinquies del dl n.228 del 2021 (cd. "Milleproroghe") convertito nella legge n.25 del 2022, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

- l'art. 3, comma 5-sexiesdecies del dl n.228 del 2021 convertito nella legge n.25 del 2022, il quale dispone l'ulteriore proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al

- cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";

- al comma 683 dispone che "il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n.57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 22 in data odierna, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario 2022, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Suno e quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR2) , il quale espone un costo complessivo di Euro 307.513,00 (al lordo delle detrazioni) di cui parte variabile pari a Euro 200.004,00 e parte fissa pari a Euro 107.509,00, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad Euro 300.484,00 - di cui parte fissa Euro 107.509,00 e parte variabile Euro 192.975,00, considerata al netto della componente relativa alla detrazione di € 1.629,00 di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI e della quota di Euro 5.400,00 relativa al Contributo CONAI;

PRESO ATTO che la tassa istituita dall'art.1 - comma 639 - della Legge n.147/2013 (TARI) ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

VISTI i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n.160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. E che il canone e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n.504/1992;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n.124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5,00%.";

VISTO il Decreto Provinciale n.162 del 18.11.2021 che conferma, tra l'altro, per l'esercizio 2022 la misura del TEFA al 5,00%;

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio;

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360;

VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n.201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTO il T.U.E.L. del 18/8/2000, n.267;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

Tanto premesso e considerato si propone di deliberare in merito

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta di cui sopra e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di "correttezza dell'azione amministrativa" espressi dal Segretario Comunale e di regolarità contabile espresso dal medesimo dirigente, in qualità di Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi dell'art.49 e dell'art.147-bis del T.U. n.267/18.08.2000 e ss.mm.ii;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (Testo Unico degli Enti Locali);

Espone il Sindaco: visto il piano economico finanziario possiamo dire che non ci sono aumenti.

VISTO l'esito della votazione espresso per alzata di mano che dà il seguente risultato:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n.10	n.0	n.10	n.7	n.3

Contrari: Tognon, Caresana e Ciccolella.

DELIBERA

- 1) **di approvare**, come riportato nell'allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;
- 2) **di dare atto** che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario 2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.22 in data odierna;
- 3) **di dare atto** che le tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell'art.1, comma 169, L. 296/2006, ai fini della riscossione della TARI 2022;
- 4) **di provvedere** alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi del combinato disposto dell'art.52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n.446, e dell'art.13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n.208;
- 5) **di trasmettere** la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza.

Successivamente, stante l'urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della votazione separata, resa in forma palese e per alzata di mano, avente il seguente esito:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n.10	n.0	n.10	n.7	n.3

Contrari: Tognon, Caresana e Ciccolella.

DELIBERA

- **di dichiarare** il presente atto **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art.134 – comma 4 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.

COMUNE DI SUNO

TARI

METODO

NORMALIZZATO

SIMULAZIONE CALCOLI ANNO 2022

COMUNE DEL NORD CON MENO DI 5000 ABITANTI

D.P.R. 27 Aprile 1999,n.158

quindi **l_{nd}** (incidenza rifiuti non domestici) risulta essere di:

$l_{nd} = \text{Somatoria Stot} * K_c / Q_{tot. \text{rifiuti}} * 100$

395.871,38 / 1.424.519,00 * 100 =

% Calcolata

27,79

% Corretta

30,00

1.3) RIPARTIZIONE QTA RIFIUTI PRODOTTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE

Totale rifiuti prodotti (Kg)	1.424.519,00
QTA rifiuti NON DOMESTICI (kg)	395.871,38
QTA rifiuti DOMESTICI (kg)	1.028.647,62

2.1) RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE TARIFFARIE

RIPARTIZIONE ENTRATE TARIFFARIE PARTE FISSA

L'incidenza delle entrate tariffarie di parte fissa delle utenze domestiche sul totale delle entrate viene calcolata in base al rapporto utenti domestici sul totale degli utenti.

TOTALE ENTRATE TARIFFARIE DI PARTE FISSA	107.509,00	% Calcolata	% Corretta
Entrate tariffarie di parte fissa attribuite alle utenze domestiche	80.631,75	86,98	75,00
Entrate tariffarie di parte fissa attribuite alle utenze non domestiche	26.877,25	13,02	25,00

RIPARTIZIONE ENTRATE TARIFFARIE PARTE VARIABILE

L'incidenza delle entrate tariffarie di parte variabile delle utenze domestiche sul totale delle entrate viene calcolata in base alla stessa percentuale rilevata nel calcolo dell'incidenza delle quantità di rifiuti prodotte.

TOTALE ENTRATE TARIFFARIE DI PARTE VARIABILE	192.975,00	% Calcolata	% Corretta
Entrate tariffarie di parte variabile attribuite alle utenze domestiche	135.082,50	72,21	70,00
Entrate tariffarie di parte variabile attribuite alle utenze non domestiche	57.892,50	27,79	30,00

4) DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI

4.1) TABELLA RIDUZIONI

Riduzione	% Riduzione Parte Fissa	% Riduzione Parte Variabile
RIDUZIONE UNICO OCCUPANTE	0,00	10,00
RIDUZIONE USO STAGIONALE	0,00	10,00
RIDUZIONE COMPOSTER	0,00	10,00

4.2) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE DOMESTICHE)

Categoria	Riduzione	Superfici con riduzione (p.fissa)	Utenze con riduzione (p.variabile)
Utenza domestica (1 componente)	RIDUZIONE UNICO OCCUPANTE	24.942,63	550
	RIDUZIONE USO STAGIONALE	15.203,90	500
	RIDUZIONE COMPOSTER	6.620,00	200
Utenza domestica (2 componenti)	RIDUZIONE UNICO OCCUPANTE	146,00	60
	RIDUZIONE COMPOSTER	11.821,00	70
Utenza domestica (3 componenti)	RIDUZIONE COMPOSTER	7.736,06	60
Utenza domestica (4 componenti)	RIDUZIONE UNICO OCCUPANTE	143,00	20
	RIDUZIONE COMPOSTER	3.463,00	20
Utenza domestica (5 componenti)	RIDUZIONE COMPOSTER	553,00	20
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	RIDUZIONE COMPOSTER	453,00	10

4.3) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE NON DOMESTICHE)

Categoria	Riduzione	Superfici con riduzione (p.fissa)	Superfici con riduzione (p.variabile)
Alberghi con ristorante	RIDUZIONE USO STAGIONALE	57,00	57,00

5) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE DOMESTICHE

5.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE DOMESTICHE

(e' dato dalla superficie * correttivo dato da n.componenti nucleo)

Definizioni:

$TFd(n,S)$ = Tariffa fissa utenze domestiche

n = n.componenti nucleo familiare

S = superficie abitazione

$$TFd(n,S) = Quf * S * Ka(n)$$

Quf = quota unitaria €/m2 determ. Tra costi fissi attrib.a utenze domestiche e sup.totale corretta da coefficiente di adattamento (Ka)

$$Quf = Ctuf / \text{Somatoria } S(n) * Ka(n)$$

Ctuf = costi fissi attribuibili alle utenze domestiche

Ka = coefficiente di adattamento in base alla reale distrib.di superfici e n. componenti

Per il Calcolo del Quf si devono determinare le superfici adattate al coefficiente

UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI

Categoria	Superficie	Ka base	Ka utilizzato	Superficie adattata	Tariffa	Gettito
Utenza domestica (1 componente)	70.520,43	0,84	0,84	59.237,16	0,34256	24.157,48
Utenza domestica (2 componenti)	56.951,89	0,98	0,98	55.812,85	0,39965	22.760,82
Utenza domestica (3 componenti)	41.020,29	1,08	1,08	44.301,91	0,44043	18.066,57
Utenza domestica (4 componenti)	23.971,18	1,16	1,16	27.806,57	0,47306	11.339,81
Utenza domestica (5 componenti)	4.750,00	1,24	1,24	5.890,00	0,50568	2.401,98
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	3.591,00	1,30	1,30	4.668,30	0,53015	1.903,77
				197.716,79		80.630,43

e quindi il Quf (quota unitaria €/m2) risulta essere di :

Quf = Ctuf / Somatoria S (n) * Ka(n)				Quf (Euro/m2)
80.631,75	/	197.716,79	=	0,40781

6) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE

6.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE NON DOMESTICHE

si ottiene come prodotto dalla quota unitaria (€/m2) per al superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione per tipologia di attività (Kc)
 si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kc

$$TFnd(ap, Sap) = Qapf * Sap (ap) * Kc(ap)$$

Tfnd = quota fissa della tariffa per ut non domestica di tipologia ap e superficie Sap

Sap= superficie locali attività produttiva

Qapf = quota unitaria €/m2 determ.da rapporto tra costi fissi attrib.a utenze non domest.e sup.tot.Ut.not Dom. corretta da coeffic.potenz.produzione (Kc)

Ctapf = costi fissi attribuiti alle utenze NON domestiche

Kc = coefficiente potenziale di produzione di rifiuto connesso al tipo di attiv. per aree geografiche e grandezza comuni (5000)

$$Qapf = Ctapf / \text{Somatoria Sap} * Kcap$$

Attività Produttive	Kc Min	Kc Max	Kc Utilizzato	Totale Superficie	Superficie Corretta	Tariffa al m²	Totale Gettito
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	0,32	771,00	246,72	0,17786	137,13
102-Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,80	0,67	1.205,00	807,35	0,37239	448,73
103-Stabilimenti balneari	0,38	0,63	0,38	0,00	0,00	0,21120	0,00
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	0,30	6.609,00	1.982,70	0,16674	1.101,98
105-Alberghi con ristorante	1,07	1,33	1,07	432,00	462,24	0,59471	256,91
106-Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	0,80	848,00	678,40	0,44464	377,05
107-Case di cura e riposo	0,95	1,00	0,95	3.678,00	3.494,10	0,52801	1.942,02
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,13	1,00	600,50	600,50	0,55580	333,76
109-Banche ed istituti di credito	0,55	0,58	0,55	768,00	422,40	0,30569	234,77
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	1,11	0,87	8.401,90	7.309,65	0,48355	4.062,74
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	1,07	215,00	230,05	0,59471	127,86
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	1,04	0,72	3.921,50	2.823,48	0,40018	1.569,31
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	0,92	794,00	730,48	0,51134	406,00
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	0,43	23.701,00	10.191,43	0,23899	5.664,30
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,55	15.703,36	8.636,85	0,30569	4.800,36
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	7,42	4,84	715,00	3.460,60	2,69007	1.923,40
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	3,64	880,50	3.205,02	2,02311	1.781,35
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	1,76	936,00	1.647,36	0,97821	915,60
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	1,54	554,00	853,16	0,85593	474,19

6.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE

Si ottiene come prodotto del costo unitario €/Kg per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione per tipologia di attività (Kd)
 si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kd

$$TVnd(ap, Sap) = Cu * Sap (ap) * Kd(ap)$$

TVnd = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica con tipologia di attività produttiva ap

Sap= superficie locali dove si svolge l'attività produttiva

Cu = costo unitario (€/Kg). E' determinato dal rapporto tra costi variabili utenze non domestiche e quantità totale rifiuti non domestici

Kd = coefficiente potenziale di produzione in Kg /m2 anno che tiene conto della quantità di rifiuti minima e massima per aree geografiche e grandezza comuni (5000)

Attività Produttive	Kd Min	Kd Max	Kd Utilizzato	Totale Superficie	Superficie Corretta	Tariffa V/m²	Totale Gettito
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60	4,20	2,60	771,00	2.004,60	0,38028	293,20
102-Campeggi, distributori carburanti	5,51	5,55	5,51	1.205,00	6.639,55	0,80589	971,10
103-Stabilimenti balneari	3,11	5,20	3,11	0,00	0,00	0,45487	0,00
104-Esposizioni, autosaloni	2,50	3,55	2,50	6.609,00	16.522,50	0,36565	2.416,58
105-Alberghi con ristorante	8,79	10,93	8,79	426,30	3.747,18	1,28563	548,06
106-Alberghi senza ristorante	6,55	7,49	6,55	848,00	5.554,40	0,95800	812,38
107-Case di cura e riposo	7,82	8,19	7,82	3.678,00	28.761,96	1,14375	4.206,71
108-Uffici, agenzie, studi professionali	8,21	9,90	8,21	600,50	4.930,11	1,20079	721,07
109-Banche ed istituti di credito	4,50	4,78	4,50	768,00	3.456,00	0,65817	505,47
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	7,11	9,12	7,11	8.401,90	59.737,51	1,03991	8.737,22
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80	12,45	8,80	215,00	1.892,00	1,28709	276,72
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,90	8,50	5,90	3.921,50	23.136,85	0,86293	3.383,98
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	9,48	7,55	794,00	5.994,70	1,10426	876,78
114-Attività industriali con capannoni di produzione	3,50	7,50	3,50	23.701,00	82.953,50	0,51191	12.132,78
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,92	4,50	15.703,36	70.665,12	0,65817	10.335,48
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67	60,88	39,67	715,00	28.364,05	5,80213	4.148,52
117-Bar, caffè, pasticceria	29,82	51,47	29,82	880,50	26.256,51	4,36147	3.840,27
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43	19,55	14,43	936,00	13.506,48	2,11053	1.975,46
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59	21,41	12,59	554,00	6.974,86	1,84141	1.020,14
120-Ortofrutta, peschiere, fiori e piante	49,72	85,60	49,72	95,00	4.723,40	7,27205	690,84
121-Discoteche, night club	8,56	13,45	8,56	0,00	0,00	1,25199	0,00
					395.821,28		57.892,76

quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di:

7) RIEPILOGO DELLE TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,40781	0,34256	0,80	584,35927	0,13132	61,39045
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,40781	0,39965	1,60	584,35927	0,13132	122,78089
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,40781	0,44043	2,00	584,35927	0,13132	153,47612
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,40781	0,47306	2,20	584,35927	0,13132	168,82373
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,40781	0,50568	2,90	584,35927	0,13132	222,54037
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,40781	0,53015	3,40	584,35927	0,13132	260,90940

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,55580	0,17786	2,60	0,14626	0,38028
102-Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,55580	0,37239	5,51	0,14626	0,80589
103-Stabilimenti balneari	0,38	0,55580	0,21120	3,11	0,14626	0,45487
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	0,55580	0,16674	2,50	0,14626	0,36565
105-Alberghi con ristorante	1,07	0,55580	0,59471	8,79	0,14626	1,28563
106-Alberghi senza ristorante	0,80	0,55580	0,44464	6,55	0,14626	0,95800
107-Case di cura e riposo	0,95	0,55580	0,52801	7,82	0,14626	1,14375
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	0,55580	0,55580	8,21	0,14626	1,20079
109-Banche ed istituti di credito	0,55	0,55580	0,30569	4,50	0,14626	0,65817
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	0,55580	0,48355	7,11	0,14626	1,03991
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	0,55580	0,59471	8,80	0,14626	1,28709
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	0,55580	0,40018	5,90	0,14626	0,86293
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	0,55580	0,51134	7,55	0,14626	1,10426
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,55580	0,23899	3,50	0,14626	0,51191
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	0,55580	0,30569	4,50	0,14626	0,65817
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	0,55580	2,69007	39,67	0,14626	5,80213
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	0,55580	2,02311	29,82	0,14626	4,36147
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	0,55580	0,97821	14,43	0,14626	2,11053
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	0,55580	0,85593	12,59	0,14626	1,84141
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	0,55580	3,36815	49,72	0,14626	7,27205
121-Discoteche, night club	1,04	0,55580	0,57803	8,56	0,14626	1,25199

